

FATTO

Nel 1978 i terreni di proprietà della società ricorrente venivano occupati dal Comune di Morro Abba e, nel 1983, venivano formalmente espropriati. Nel 1986, la ricorrente citava in giudizio il Comune espropriante per vedersi riconoscere l'indennità di esproprio pari al valore di mercato del bene. Con un'ordinanza del 2 dicembre 1998, il Tribunale civile di Ancona condannava il Comune a versare alla ricorrente la somma di Lire 188.779.789,00 pari ad € 97.496,62 e, successivamente, con sentenza del 17 novembre 2001, il medesimo Tribunale disponeva che la restituzione da parte della ricorrente dell'importo di Lire 8.719.645,00 pari ad € 4.503,32, quale somma versata in eccedenza. La ricorrente proponeva appello avverso tale decisione, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Ancona con sentenza del 1mo aprile 2004. Nelle more del giudizio di primo grado, il 12 ottobre 2001, la ricorrente introduceva un ricorso dinanzi la Corte di Appello di L'Aquila per lamentare l'irragionevole durata della processo instaurato dinanzi al Tribunale di Ancona, durato quasi 15 anni. Con decreto dell'8 gennaio 2002, passato in giudicato nel mese di febbraio 2003, la Corte di Appello adita rigettava la richiesta relativa al danno patrimoniale, e riconosceva la somma di € 2.324,00 a titolo di danno morale e la somma di € 1.032, 91 per le spese legali.

DIRITTO

Con ricorso introdotto in data 6 marzo 2003, la ricorrente ha lamentato davanti alla Corte europea le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito la CEDU):

1. articolo 1 Protocollo 1 alla CEDU in relazione al diritto al rispetto dei propri beni per l'inadeguatezza dell'indennità di espropriazione;
2. articolo 6 § 1 CEDU in relazione alla mancanza di equità del procedimento interno, per l'applicazione dell'art. 5 *bis* della l. 359/1992 ai procedimenti pendenti;
3. articolo 6 § 1 CEDU sotto il profilo della eccessiva durata del processo.

La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile in relazione a tutte le doglianze sollevate dalla ricorrente. Nel merito, la Corte ha osservato che si trattava di un caso di espropriazione "isolato" – in quanto non inserito nel contesto di una riforma economica, sociale o politica avente uno scopo legittimo di "pubblica utilità" – e, pertanto, la ricorrente aveva il diritto di vedersi riconoscere il valore integrale del bene. La somma riconosciuta alla ricorrente, infatti, oltre ad essere ampiamente inferiore al valore di mercato del bene è stata assoggettata ad un'imposta "alla fonte" pari al 20%. Ne consegue che la ricorrente ha dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo non giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorità (cfr. Corte eur., sent. 29 marzo 2006, *Scordino c. Italia* (n. 1), §§ 99-103).

Sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 CEDU la Corte ha ricordato che, in via di principio, in ambito civile il potere legislativo ben può emanare norme applicabili retroattivamente. Tuttavia, il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo ostano ad un'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al solo fine di influenzare lo svolgimento dei processi. In osservanza di tali principi, la Corte ha rilevato che nel caso di specie, l'applicazione del nuovo regime indennitario, disciplinato dall'art. 5 *bis*, ai procedimenti pendenti ha comportato una decurtazione sostanziale dell'indennizzo per i soggetti espropriati, i quali in base alla legge previgente (art. 39 della l. n. 2359/1865) avevano invece diritto ad un importo pari al valore di mercato del bene. Tale circostanza, in mancanza di un interesse generale evidente e superiore tale da giustificare l'effetto retroattivo, ha comportato la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU.

Da ultimo, in relazione alla durata del procedimento, la Corte ha osservato che lo stesso si è protratto per oltre 15 anni e 6 mesi per un solo grado di giudizio. Pertanto, tenuto conto delle informazioni fornite dalle parti ed in conformità con la sua giurisprudenza costante, la Corte ha dichiarato la durata del procedimento eccessiva e non rispondente all'esigenza della "durata ragionevole".

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU

A. Danno

La ricorrente ha chiesto una somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato del bene al momento della espropriazione e l'indennizzo riconosciuto in conformità con l'art. 5 *bis* della legge 392/92, oltre al rimborso dell'imposta del 20% applicata sull'indennizzo, per la somma complessiva di € 122.994,43 oltre rivalutazione ed interessi calcolati a partire dal 1983.

A titolo di danno morale, la ricorrente chiede la somma di € 12.000,00 previa sottrazione della somma di € 2.324,00 liquidata dalla corte di appello nell'ambito del procedimento *ex lege* Pinto.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale, la Corte ha ricordato che una sentenza con la quale viene riconosciuta la violazione di una delle disposizioni della CEDU implica di per sé l'obbligo per lo Stato convenuto di porre fine alla violazione e di cancellarne le conseguenze al fine di riportare, fin dove possibile, la situazione allo *status quo ante*.

La Corte ha poi ricordato i principi generali enunciati nella sua giurisprudenza relativa all'art. 1 del Protocollo n. 1, secondo cui per essere ritenuta adeguata, l'indennità di esproprio avrebbe dovuto essere pari al valore di mercato del bene, al momento della sua privazione. Pertanto la Corte, decidendo secondo equità, ha ritenuto di riconoscere una somma corrispondente alla differenza tra il valore del terreno nell'agosto 1983 e l'indennità liquidata dal tribunale nazionale, oltre l'indicizzazione e gli interessi, per la somma complessiva di € 500.000,00, oltre qualsiasi somma eventualmente dovuta a titolo di imposta su tale importo.

Sul danno morale, in considerazione delle circostanze proprie della fattispecie, la Corte ha riconosciuto per intero la somma chiesta dalla ricorrente pari ad € 9.676,00.

B. Spese

La ricorrente ha chiesto la somma di € 37.233,00 a titolo di spese legali fornendo gli elementi necessari per dimostrare la propria pretesa. La Corte, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali può essere ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettività, necessità ed il carattere ragionevole degli importi richiesti, ha liquidato alla ricorrente la somma di € 10.000,00, oltre qualsiasi somma eventualmente dovuta a titolo di imposta su tale importo.

C. Interessi moratori

La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.